ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 98/76/CE DEL 1O OTTOBRE 1998, MODIFICATIVA DELLA DIRETTIVA N. 96/26/CE DEL 29 APRILE 1996 RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI E DI VIAGGIATORI

Art. 17

Informazioni alle Autorità di altri Stati membri

Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono stabilite le modalita' della comunicazione di cui al comma 1.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2000, non più in vigore dal 27 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori
Estremi	Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-395-2000/art-17-informazioni-alle-autorita-di-altri-stati-membri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it